

Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945

Atto d'adesione depositato dalla Svizzera il 28 luglio 1948

Approvato dall'AF il 12 marzo 1948²

Entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 1948

(Stato 25 gennaio 2012)

Art. 1

La Corte internazionale di Giustizia istituita dalla Carta delle Nazioni Unite³ come organo giudiziario principale dell'Organizzazione è costituita e svolge la sua attività conformemente alle disposizioni del presente Statuto.

Capo I Organizzazione della Corte

Art. 2

La Corte è un consesso di magistrati indipendenti, eletti, senza riguardo alla loro nazionalità, fra le persone che godono della massima considerazione morale e che soddisfano alle condizioni richieste per l'esercizio nei loro paesi rispettivi delle più alte funzioni giudiziarie, o che sono dei giureconsulti di notoria competenza in materia di diritto internazionale.

Art. 3

1. La Corte si compone di quindici membri. Essa non può comprendere più di un attinente dello stesso Stato.
2. A questo riguardo, chi potrebbe essere considerato come attinente di più Stati è reputato attinente di quello in cui esercita abitualmente i suoi diritti civili e politici.

Art. 4

1. I membri della Corte sono eletti dall'Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza sopra una lista di candidati proposti dai gruppi nazionali della Corte permanente d'Arbitrato, in conformità delle seguenti disposizioni.

RU 1948 1010; FF 1947 II 510 ediz. ted. 525 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta

² RU 1948 1007

³ RS 0.120

2. Per ciò che riguarda i Membri delle Nazioni Unite non rappresentati nella Corte permanente d'Arbitrato, i candidati saranno presentati da gruppi nazionali designati a tal uopo dai loro governi nelle stesse condizioni come quelle previste per i membri della Corte permanente d'Arbitrato nell'articolo 44 della Convenzione dell'Aja del 1907⁴ sulla soluzione pacifica dei conflitti internazionali.

3. In mancanza d'accordo speciale, l'Assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, regolerà le condizioni alle quali può partecipare all'elezione dei membri della Corte uno Stato che, pur essendo parte del presente Statuto, non è membro delle Nazioni Unite.

Art. 5

1. Almeno tre mesi prima della data stabilita per l'elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto i membri della Corte permanente d'Arbitrato appartenenti agli Stati che sono parti del presente Statuto, come pure i membri dei gruppi nazionali designati conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 4, a procedere entro un termine determinato, per gruppi nazionali, alla designazione di persone in grado di adempiere le funzioni di membro della Corte.

2. Ogni gruppo non può in nessun caso proporre più di quattro persone delle quali tutt'al più due della propria nazionalità. In nessun caso si può proporre un numero di candidati superiore al doppio dei seggi da occupare.

Art. 6

Si raccomanda ad ogni gruppo nazionale di consultare, prima di procedere a questa designazione, la più alta corte di giustizia, le facoltà e scuole di diritto, le accademie nazionali e le sezioni nazionali delle accademie internazionali che si dedicano allo studio del diritto.

Art. 7

1. Il Segretario generale stende in ordine alfabetico un elenco delle persone così designate; solo queste persone sono eleggibili salvo il caso previsto nell'articolo 12, paragrafo 2.

2. Il Segretario generale trasmette questo elenco all'Assemblea generale ed al Consiglio di Sicurezza.

Art. 8

L'Assemblea generale ed il Consiglio di Sicurezza procedono, indipendentemente l'una dall'altro, all'elezione dei membri della Corte.

Art. 9

In ogni elezione, gli elettori veglieranno a che le persone chiamate a far parte della Corte non soltanto posseggano individualmente le condizioni richieste, ma altresì che nel loro complesso siano rappresentate le grandi forme di civiltà ed i principali sistemi giuridici del mondo.

Art. 10

1. Sono eletti coloro che hanno raccolto la maggioranza assoluta dei voti nell'Assemblea generale e nel Consiglio di Sicurezza.
2. Nella votazione del Consiglio di Sicurezza, sia per l'elezione dei giudici, sia per la nomina dei membri della commissione prevista nell'articolo 12 qui appresso, non è fatta distinzione alcuna tra membri permanenti e membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza.
3. Qualora il doppio scrutinio dell'Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza favorisca più di un attinente dello stesso Stato, si riterrà eletto soltanto il più anziano d'età.

Art. 11

Se, dopo il primo scrutinio, rimangono ancora dei seggi vacanti, si procederà nello stesso modo ad un secondo e, occorrendo, ad un terzo scrutinio.

Art. 12

1. Se, dopo il terzo scrutinio, rimangono ancora dei seggi vacanti, si potrà formare in ogni tempo, a richiesta dell'Assemblea generale o del Consiglio di Sicurezza, una commissione mediatrice di sei membri, tre dei quali nominati dall'Assemblea generale e tre dal Consiglio di Sicurezza, a fine di scegliere mediante votazione a maggioranza assoluta, per ogni seggio vacante, un nome da sottoporre separatamente all'approvazione dell'Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza.
2. La commissione mediatrice può comprendere nella sua lista, ad unanimità, il nome di qualsiasi persona che possieda le condizioni richieste, anche se non figura sulla lista di presentazione prevista nell'articolo 7.
3. Ove la commissione mediatrice constati che non può riuscire a condurre a termine l'elezione, i membri della Corte già eletti provvederanno ai seggi vacanti, entro un termine da stabilirsi dal Consiglio di Sicurezza, scegliendo i titolari fra le persone che hanno ottenuto dei voti sia nell'Assemblea generale sia nel Consiglio di Sicurezza.
4. In caso di parità di voti fra i giudici, decide il voto del più anziano di essi per età.

Art. 13

1. I membri della Corte sono eletti per un periodo di nove anni e sono rieleggibili; tuttavia, per quanto concerne i giudici nominati nella prima elezione della Corte, le funzioni di cinque giudici giungono a termine dopo tre anni, e quelle di cinque altri giudici, dopo sei anni.
2. I giudici, la cui durata in carica giunge a termine dopo trascorsi i periodi iniziali di tre e sei anni indicati qui sopra, sono designati dal Segretario generale immediatamente dopo la prima elezione, mediante estrazione a sorte.
3. I membri della Corte rimangono in carica fino alla loro sostituzione. Dopo questa, essi continuano a giudicare sui casi che erano stati loro affidati in precedenza.
4. In caso di dimissioni di un membro della Corte, la dimissione deve essere diretta al Presidente della Corte, per essere trasmessa al Segretario generale. Quest'ultima notificazione ha per effetto di rendere vacante un seggio.

Art. 14

Si provvede all'occupazione dei seggi divenuti vacanti col procedimento seguito per la prima elezione, con riserva della disposizione qui appresso: nel mese dopo che il seggio si è reso vacante, il Segretario generale procede all'invito prescritto nell'articolo 5, e la data dell'elezione è fissata dal Consiglio di Sicurezza.

Art. 15

Il membro della Corte, eletto in sostituzione d'un membro il cui mandato non è ancora scaduto, termina il periodo di nomina del suo predecessore.

Art. 16

1. I membri della Corte non possono esercitare nessuna funzione politica o amministrativa, né assumere alcuna altra occupazione di carattere professionale.
2. In caso di dubbio, decide la Corte.

Art. 17

1. I membri della Corte non possono esercitare le funzioni di agente, di consulente giuridico o d'avvocato in qualsiasi affare.
2. Essi non possono prender parte alla trattazione di alcun affare di cui si sono occupati anteriormente come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, come membri di un tribunale nazionale o internazionale, di una commissione d'inchiesta od a qualsiasi altro titolo.
3. In caso di dubbio, decide la Corte.

Art. 18

1. Un membro della Corte non può essere rimosso dalle sue funzioni se non quando, per giudizio unanime degli altri membri, egli abbia cessato di soddisfare alle condizioni richieste.
2. Il Segretario generale ne è informato ufficialmente dal Cancelliere della Corte.
3. Con questa comunicazione il seggio di cui si tratta diventa vacante.

Art. 19

Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri della Corte fruiscono dei privilegi e delle immunità di ordine diplomatico.

Art. 20

Prima di entrare in carica ogni membro della Corte deve dichiarare solennemente in seduta pubblica che eserciterà le proprie mansioni in modo affatto imparziale e coscienzioso.

Art. 21

1. La Corte elegge per la durata di tre anni il proprio Presidente e Vicepresidente, che sono rieleggibili.
2. Essa nomina il suo Cancelliere e può provvedere alla nomina di ogni altro funzionario che fosse necessario.

Art. 22

1. La sede della Corte è stabilita all'Aja. Tuttavia, la Corte può riunirsi ed esercitare le sue funzioni anche altrove qualora lo reputasse desiderabile.
2. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede della Corte.

Art. 23

1. La Corte rimane sempre in funzione, salvo durante le ferie giudiziarie, di cui fissa i periodi e la durata.
2. I membri della Corte hanno diritto a congedi periodici; l'epoca e la durata di detti congedi sono fissate dalla Corte tenendo conto della distanza che separa l'Aja dal domicilio dei giudici.
3. I membri della Corte sono tenuti, salvo in caso di congedo, di impedimento per causa di malattia o d'altro motivo grave debitamente giustificato presso il Presidente, ad essere in ogni tempo a disposizione della Corte.

Art. 24

1. Se, per una ragione speciale, un membro della Corte ritiene di non poter partecipare al giudizio di una determinata questione, ne informerà il Presidente.

2. Se il Presidente ritiene che uno dei membri della Corte non debba, per una ragione speciale, partecipare al giudizio di una questione, ne lo avverte.
3. Quando, in casi siffatti, il membro della Corte e il Presidente non siano d'accordo, decide la Corte.

Art. 25

1. Salvo eccezione espressamente prevista dal presente Statuto, la Corte esercita le sue attribuzioni in seduta plenaria.
2. A condizione che il numero dei giudici disponibili per costituire la Corte non sia ridotto a meno di undici, il Regolamento della Corte può prevedere, secondo le circostanze e per turno, che uno o più giudici possano essere dispensati dall'assistere alle sedute.
3. Il quorum di nove è sufficiente per costituire la Corte.

Art. 26

1. La Corte può, in ogni tempo, costituire una o più camere composte di almeno tre giudici a seconda di quanto essa decide, per giudicare su determinate categorie d'affari, per esempio quelli concernenti il lavoro, il transito e le comunicazioni.
2. La Corte può, in ogni tempo, costituire una camera per giudicare su un affare determinato. Il numero dei giudici di questa camera sarà fissato dalla Corte con il consenso delle parti.
3. Le camere previste nel presente articolo statuiscono, se le parti lo richiedono.

Art. 27

Ogni sentenza emessa da una delle camere previste negli articoli 26 e 29 è considerata come emessa dalla Corte.

Art. 28

Le camere previste negli articoli 26 e 27 possono, col consenso delle parti, sedere e esercitare le loro funzioni altrove che all'Aja.

Art. 29

Al fine di sbrigare rapidamente gli affari, la Corte nomina annualmente una camera di cinque giudici chiamati a statuire, a richiesta delle parti, con procedura sommaria. Sono designati inoltre due giudici per sostituire quello dei giudici che si trovasse nell'impossibilità di assistere alla seduta.

Art. 30

1. La Corte determina con un regolamento il modo secondo il quale essa esercita le proprie attribuzioni. Essa regola segnatamente la sua procedura.

2. Il Regolamento della Corte può prevedere che i giudici della Corte o delle camere siano assistiti da assessori senza diritto di voto.

Art. 31

1. I giudici della nazionalità di ciascuna delle parti conservano il diritto di sedere nell'affare onde la Corte è adita.
2. Ove una delle parti abbia un proprio attinente nella Corte, ogni altra parte può designare come giudice una persona di sua scelta. Quest'ultima deve essere scelta di preferenza fra le persone proposte in conformità degli articoli 4 e 5.
3. Ove la Corte non conti nessun giudice appartenente alla nazionalità delle parti, ciascuna di queste può procedere alla designazione o alla scelta di un giudice nel modo indicato nel precedente paragrafo.
4. Il presente articolo si applica nei casi degli articoli 26 e 29. In siffatti casi, il Presidente prega uno o, dato il caso, due dei membri della Corte che compongono la camera, di cedere il posto ai membri della Corte appartenenti alla nazionalità delle parti interessate e, in mancanza o in caso d'impedimento, ai giudici specialmente designati dalle parti.
5. Quando più parti fanno causa comune esse contano, per l'applicazione delle disposizioni che precedono, come una sola. In caso di dubbio, decide la Corte.
6. I giudici designati nei modi indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, devono soddisfare alle prescrizioni degli articoli 2, 17, paragrafo 2, 20 e 24 del presente Statuto. Essi giudicano con pari diritti dei loro colleghi.

Art. 32

1. I membri della Corte ricevono un onorario annuo.
2. Il Presidente riceve un'indennità annua speciale.
3. Il Vicepresidente riceve una diaria speciale per ciascun giorno in cui funziona da Presidente.
4. I giudici designati in applicazione dell'articolo 31, che non siano membri della Corte, ricevono una diaria speciale per ciascun giorno in cui esercitano le loro funzioni.
5. Questi onorari, indennità e diarie sono fissati dall'Assemblea generale. Essi non possono essere diminuiti finché durano le funzioni.
6. Lo stipendio del Cancelliere è fissato dall'Assemblea generale su proposta della Corte.
7. Sono fissate da un regolamento adottato dall'Assemblea generale le condizioni alle quali sono corrisposte pensioni ai membri della Corte e al Cancelliere, come pure le condizioni alle quali i membri della Corte e il Cancelliere sono rimborsati delle loro spese di viaggio.
8. Gli onorari, le indennità e le diarie sono esenti da qualsiasi imposta.

Art. 33

Le spese della Corte vengono sostenute dalle Nazioni Unite nel modo che sarà stabilito dall'Assemblea generale.

**Capo II
Competenza della Corte****Art. 34**

1. Solo gli Stati hanno il diritto di adire la Corte.
2. La Corte, nelle condizioni prescritte dal suo Regolamento, può chiedere alle organizzazioni internazionali pubbliche informazioni relative agli affari portati davanti ad essa, e riceve parimente informazioni di detta natura che le fossero fornite da queste organizzazioni di loro propria iniziativa.
3. Allorché in un affare sottoposto alla Corte sorgono divergenze circa l'interpretazione dell'atto costitutivo di un'organizzazione internazionale pubblica o circa quella di una convenzione internazionale adottata in virtù di questo atto, il Cancelliere informa di ciò questa organizzazione e le comunica tutta la procedura scritta.

Art. 35

1. La Corte è accessibile agli Stati parti del presente Statuto.
2. Le condizioni alle quali essa è aperta agli altri Stati sono, con riserva delle disposizioni speciali dei trattati in vigore, fissate dal Consiglio di Sicurezza e, in tutti i casi, senza che ne possa risultare per le parti alcuna ineguaglianza davanti alla Corte.
3. Ove uno Stato che non è Membro delle Nazioni Unite sia parte in causa, la Corte fissa il contributo di questa parte alle spese della Corte stessa. Tuttavia questa disposizione non si applica se lo Stato partecipa alle spese della Corte.

Art. 36

1. La competenza della Corte si estende a tutti gli affari che le parti le sottoporran-
no, come pure a tutti i casi specialmente previsti nella Carta delle Nazioni Unite⁵ e
nei trattati e convenzioni in vigore.
2. Gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di
riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in
confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della
Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto,
 - a. l'interpretazione di un trattato;
 - b. qualsivoglia questione di diritto internazionale;

⁵ RS 0.120

- c. l'esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale;
 - d. la natura o la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale.
3. Le surriferite dichiarazioni possono essere fatte puramente e semplicemente o sotto condizione di reciprocità da parte di parecchi o di certi Stati ovvero anche per un dato termine.
4. Queste dichiarazioni sono consegnate al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne trasmette copia alle parti del presente Statuto come pure al Cancelliere della Corte.
5. Le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 36 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale⁶ per una durata che non è ancora spirata sono considerate, nei rapporti tra parti del presente Statuto, come accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di Giustizia per la durata che rimane da trascorrere secondo queste dichiarazioni e conformemente ai loro termini.
6. In caso di contestazione circa il sapere se la Corte sia o non sia competente, decide la Corte.

Art. 37

Ove un trattato od una convenzione contempra il rinvio ad una giurisdizione che doveva essere istituita dalla Società delle Nazioni od alla Corte permanente di Giustizia internazionale, la Corte internazionale di Giustizia costituirà questa giurisdizione tra le parti del presente Statuto.

Art. 38

1. La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica:
- a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
 - b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;
 - c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
 - d. con riserva della disposizione dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.
2. La presente disposizione non pregiudica la facoltà della Corte di statuire ex aequo et bono se le parti vi consentono.

⁶ [RU 37 862]

Capo III

Procedura

Art. 39

1. Le lingue ufficiali della Corte sono la francese e l'inglese. Se le parti sono d'accordo perché tutta la procedura avvenga in francese, il giudizio sarà emanato in questa lingua. Se le parti sono d'accordo perché tutta la procedura avvenga in inglese, il giudizio sarà emanato in questa lingua.
2. In mancanza di un accordo che stabilisca la lingua di cui sarà fatto uso, le parti potranno valersi per le arringhe di quella delle due lingue che esse preferiscono ed il giudizio della Corte sarà emanato in francese e inglese. In tal caso la Corte designerà nello stesso tempo quale dei due testi faccia stato.
3. A richiesta di una delle parti la Corte può autorizzare la parte interessata a far uso di una lingua diversa dalla francese o dall'inglese.

Art. 40

1. A seconda del diritto che fa norma nel singolo caso, le controversie sono portate davanti alla Corte, sia mediante notificazione del compromesso, sia con una richiesta rivolta al Cancelliere; in entrambi i casi si indicheranno l'oggetto litigioso e le parti in causa.
2. Il Cancelliere notifica immediatamente la richiesta a tutti gli interessati.
3. Ne informa parimente i membri delle Nazioni Unite per mezzo del Segretario generale, come pure gli altri Stati ammessi a stare in giudizio davanti alla Corte.

Art. 41

1. La Corte è autorizzata ad indicare, ove reputi che le circostanze lo richiedano, quali misure provvisionali debbano essere prese a tutela dei diritti d'entrambe le parti.
2. In attesa del giudizio definitivo l'indicazione di tali misure è immediatamente notificata alle parti ed al Consiglio di Sicurezza.

Art. 42

1. Le parti sono rappresentate da agenti.
2. Davanti alla Corte esse possono farsi assistere da consulenti o da avvocati.
3. Gli agenti, consulenti ed avvocati delle parti davanti alla Corte fruiscono dei privilegi e delle immunità necessarie all'esercizio indipendente delle loro funzioni.

Art. 43

1. La procedura si divide in due fasi: l'una scritta e l'altra orale.

2. La procedura scritta comprendo la comunicazione ai giudici ed alle parti delle memorie e contromemorie, eventualmente delle repliche, nonché di tutti gli allegati e documenti a sostegno delle medesime.
3. La comunicazione si fa per mezzo del Cancelliere nell'ordine ed entro i termini stabiliti dalla Corte.
4. Copia conforme di ogni atto prodotto da una delle parti deve essere trasmessa all'altra parte.
5. La procedura orale consiste nell'audizione per parte della Corte dei testi, periti, agenti, consulenti e avvocati.

Art. 44

1. Per ogni notificazione da farsi ad altre persone che non siano gli agenti, consulenti e avvocati, la Corte si rivolge direttamente al Governo dello Stato sul cui territorio la notificazione deve produrre effetto.
2. La stessa procedura è seguita quando si tratti di procedere sul luogo all'assunzione di qualunque mezzo di prova.

Art. 45

I dibattimenti sono diretti dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente; nel caso d'impedimento di entrambi, dal più anziano dei giudici presenti.

Art. 46

L'udienza è pubblica, salvo che la Corte non decida altrimenti o che entrambe le parti domandino che il pubblico non sia ammesso.

Art. 47

1. Di ogni udienza viene steso un processo verbale firmato dal Presidente e dal Cancelliere.
2. Solo questo verbale ha carattere autentico.

Art. 48

La Corte emana ordinanze circa l'avviamento del processo nonché la determinazione della forma e dei termini entro i quali ogni parte deve presentare le proprie conclusioni finali; essa prende tutte le misure richieste dall'assunzione delle prove.

Art. 49

La Corte può, anche prima di ogni discussione, chiedere agli agenti che producano tutti i documenti e forniscano qualsiasi schiarimento. In caso di rifiuto, ne prende atto.

Art. 50

La Corte può in ogni momento affidare un'inchiesta od una perizia a qualsiasi persona, corpo, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Art. 51

Durante i dibattimenti si rivolgeranno ai testi ed ai periti tutte le domande che si ritengono utili secondo le condizioni fissate dalla Corte nel regolamento previsto nell'articolo 30.

Art. 52

Dopo aver ricevuto le prove e testimonianze entro i termini da essa fissati, la Corte può respingere qualunque nuova deposizione o nuovo documento che una delle parti volesse presentarle senza il consenso dell'altra.

Art. 53

1. Ove una delle parti non compaia o si astenga dal far valere le proprie ragioni, l'altra può chiedere alla Corte di aggiudicarle le proprie conclusioni.
2. Prima di accogliere questa domanda, la Corte deve cerciararsi non solo della sua competenza secondo gli articoli 36 e 37, ma altresì della fondatezza in fatto ed in diritto delle conclusioni.

Art. 54

1. Dopo che gli agenti, consulenti e avvocati abbiano fatto valere, sotto il controllo della Corte, tutti i mezzi che reputano utili, il Presidente dichiara chiusi i dibattimenti.
2. La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
3. Le deliberazioni della Corte sono e rimangono segrete.

Art. 55

1. Le decisioni della Corte vengono prese alla maggioranza dei giudici presenti.
2. In caso di parità di voti, il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ha la prevalenza.

Art. 56

1. La sentenza è motivata.
2. Essa menziona i nomi dei giudici che vi hanno preso parte.

Art. 57

Se la sentenza non esprime, in tutto o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di aggiungergli l'esposizione della sua opinione personale.

Art. 58

La sentenza è firmata dal Presidente e dal Cancelliere. Essa viene letta in seduta pubblica, previo regolare avviso agli agenti.

Art. 59

La sentenza della Corte è obbligatoria soltanto per le parti in lite e nel caso da essa deciso.

Art. 60

La sentenza è definitiva e inappellabile. In caso di contestazione circa il senso e la portata della sentenza, spetta alla Corte, ad istanza di una qualunque delle parti, d'interpretarla.

Art. 61

1. La revisione della sentenza non può essere eventualmente chiesta alla Corte se non quando siasi scoperto un fatto tale da esercitare un'influenza decisiva e che, prima dell'emanazione della sentenza, era ignoto tanto alla Corte quanto alla parte che domanda la revisione, senza che questa fosse in colpa nell'ignorarla.
2. La procedura di revisione s'inizia con una sentenza della Corte, la quale accerta espressamente l'esistenza del fatto nuovo, gli riconosce i caratteri che autorizzano la revisione e dichiara che quindi la domanda è ricevibile.
3. La Corte può subordinare l'inizio della procedura di revisione all'esecuzione preliminare della sentenza.
4. La domanda di revisione dev'essere fatta al più tardi entro sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo.
5. Nessuna domanda di revisione potrà essere fatta dopo trascorso il termine di dieci anni a contare dalla sentenza.

Art. 62

1. Quando uno Stato reputi avere un interesse d'ordine giuridico in un litigio, può chiedere alla Corte d'essere ammesso ad intervenire in causa.
2. La Corte decide.

Art. 63

1. Ove si tratti d'interpretare una convenzione alla quale hanno partecipato anche altri Stati oltre le parti in causa, il Cancelliere li avverte senz'indugio.

2. Ognuno di essi ha diritto d'intervenire al processo e, quando eserciti tale diritto, l'interpretazione contenuta nella sentenza è obbligatoria anche in suo confronto.

Art. 64

Salvo contraria decisione della Corte, ogni parte sostiene le proprie spese di procedura.

Capo IV

Parere consultivo

Art. 65

1. La Corte può dare un parere consultivo su ogni questione giuridica, a richiesta di ogni organo o istituzione che sarà stato autorizzato dalla Carta delle Nazioni Unite⁷ o conformemente alle sue disposizioni, a chiedere questo parere.

2. Le questioni per le quali è chiesto il parere consultivo della Corte sono esposte alla Corte per mezzo di una richiesta scritta che formula, in termini precisi, la questione sulla quale è domandato il parere della Corte. Ad essa sono allegati tutti i documenti che possono servire ad elucidare la questione.

Art. 66

1. Il Cancelliere notifica immediatamente la richiesta di parere consultivo a tutti gli Stati ammessi a stare in giudizio davanti alla Corte.

2. Inoltre, tutti gli Stati ammessi a stare in giudizio davanti alla Corte e tutte le organizzazioni internazionali che secondo il parere della Corte, o secondo quello del suo Presidente nel caso in cui questa non sia radunata, sono in grado di fornire schiarimenti, sono avvisati, con comunicazione speciale e diretta del Cancelliere, che la Corte è disposta ad accogliere dei rapporti scritti nel termine fissato dal Presidente, o ad ascoltare dei rapporti orali durante un'udienza pubblica tenuta a questo scopo.

3. Se uno di questi Stati, a cui non è stata fatta la comunicazione speciale prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, esprime il desiderio di sottoporle un rapporto scritto o di essere sentita oralmente, la Corte statuisce.

4. Gli Stati o le organizzazioni che hanno presentato dei rapporti scritti od orali, sono ammessi a discutere i rapporti fatti da altri Stati od organizzazioni nelle forme, nei limiti e termini fissati, caso per caso, dalla Corte, o se essa non siede, dal suo Presidente. A questo scopo, il Cancelliere comunica in tempo utile i rapporti scritti agli Stati od alle organizzazioni che ne hanno dal canto loro presentati.

⁷ RS 0.120

Art. 67

La Corte pronuncerà i suoi pareri consultivi in udienza pubblica, dopo averne avvertiti il Segretario generale e i rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite, degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali direttamente interessati.

Art. 68

Nell'esercizio delle sue attribuzioni consultive, la Corte si ispirerà inoltre alle disposizioni dello Statuto che si applicano in materia contenziosa, nei limiti in cui essa le reputerà applicabili.

**Capo V
Emendamenti****Art. 69**

Gli emendamenti al presente Statuto saranno eseguiti seguendo una procedura analoga a quella prevista per gli emendamenti alla Carta delle Nazioni Unite⁸, con riserva delle disposizioni che potrebbe adottare l'Assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, per regolare la partecipazione a questa procedura degli Stati che, pur avendo accettato il presente Statuto, non sono Membri delle Nazioni Unite.

Art. 70

La Corte può proporre gli emendamenti che essa reputerà necessario di apportare al presente Statuto, mediante comunicazioni scritte dirette al Segretario generale, perché siano esaminati conformemente alle disposizioni dell'articolo 69.

⁸ RS 0.120

Campo d'applicazione il 25 gennaio 2012⁹

Stati partecipanti	Dal	Data del deposito dell'ultima dichiarazione di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria giusta l'art. 36 dello Statuto
Afghanistan	19 novembre 1946	
Albania	14 dicembre 1955	
Algeria	8 ottobre 1962	
Andorra	28 luglio 1993	
Angola	1° dicembre 1976	
Antigua e Barbuda	11 novembre 1981	
Arabia Saudita	24 ottobre 1945	
Argentina	24 ottobre 1945	
Armenia	2 marzo 1992	
Australia*	1° novembre 1945	22 marzo 2002
Austria*	14 dicembre 1955	19 maggio 1971
Azerbaijan	2 marzo 1992	
Bahamas	18 settembre 1973	
Bahrein	21 settembre 1971	
Bangladesh	17 settembre 1974	
Barbados*	9 dicembre 1966	1° agosto 1980
Belarus	24 ottobre 1945	
Belgio*	27 dicembre 1945	17 giugno 1958
Belize	25 settembre 1981	
Benin	20 settembre 1960	
Bhutan	21 settembre 1971	
Bolivia ^f	14 novembre 1945	
Bosnia e Erzegovina ^a	22 maggio 1992	
Botswana*	17 ottobre 1966	16 marzo 1970
Brasile ^f	24 ottobre 1945	
Brunei	21 settembre 1984	
Bulgaria*	14 dicembre 1955	24 giugno 1992
Burkina Faso	20 settembre 1960	
Burundi	18 settembre 1962	
Cambogia*	14 dicembre 1955	19 settembre 1957
Camerun*	20 settembre 1960	3 marzo 1994
Canada	9 novembre 1945	10 maggio 1994
Capo Verde	16 settembre 1975	
Ciad	20 settembre 1960	
Cile	24 ottobre 1945	

⁹ RU 1970 1333, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371, 1986 528, 1987 425, 1988 2015, 1990 561, 1991 900, 1994 1149, 2005 993, 2008 89, 2010 3453 e 2012 615.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Dal		Data del deposito dell'ultima dichiarazione di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria giusta l'art. 36 dello Statuto	
Cina	25 ottobre	1971		
Hong Kong ^b	1° luglio	1997		
Macao ^c	20 dicembre	1999		
Cipro*	20 settembre	1960	3 settembre	2002
Colombia ^g	5 novembre	1945		
Comore	12 novembre	1975		
Congo (Brazzaville)	20 settembre	1960		
Congo (Kinshasa)	20 settembre	1960	8 febbraio	1889
Corea (Nord)	13 settembre	1991		
Corea (Sud)	13 settembre	1991		
Costa Rica* **	2 novembre	1945	20 febbraio	1973
Croazia ^a	22 maggio	1992		
Cuba	24 ottobre	1945		
Côte d'Ivoire	20 settembre	1960	29 agosto	2001
Danimarca	24 ottobre	1945	10 dicembre	1956
Dominica*	18 dicembre	1978	24 marzo	2006
Ecuador	21 dicembre	1945		
Egitto	24 ottobre	1945	22 luglio	1957
El Salvador*	24 ottobre	1945	27 novembre	1978
Emirati Arabi Uniti	9 dicembre	1971		
Eritrea	28 maggio	1993		
Estonia*	13 settembre	1991	21 ottobre	1991
Etiopia	13 novembre	1945		
Figi	13 ottobre	1970		
Filippine*	24 ottobre	1945	18 gennaio	1972
Finlandia	14 dicembre	1955	25 giugno	1958
Francia ^h	24 ottobre	1945		
Gabon	20 settembre	1960		
Gambia*	21 settembre	1965	22 giugno	1966
Georgia*	31 luglio	1992	20 giugno	1995
Germania*	18 settembre	1973	1° maggio	2008
Ghana	8 marzo	1957		
Giamaica	18 settembre	1962		
Giappone*	18 dicembre	1956	9 luglio	2007
Gibuti*	20 settembre	1977	2 settembre	2005
Giordania	14 dicembre	1955		
Grecia*	25 ottobre	1945	10 gennaio	1994
Grenada	17 settembre	1974		
Guatemala ^f	21 novembre	1945		
Guinea	12 dicembre	1958	4 dicembre	1998
Guinea equatoriale	12 novembre	1968		
Guinea-Bissau	17 settembre	1974	7 agosto	1989

Stati partecipanti	Dal		Data del deposito dell'ultima dichiarazione di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria giusta l'art. 36 dello Statuto	
Guyana	20 settembre	1966		
Haiti*	24 ottobre	1945	4 ottobre	1921
Honduras*	17 dicembre	1945	6 giugno	1986
India*	30 ottobre	1945	15 settembre	1974
Indonesia	28 settembre	1950		
Iran	24 ottobre	1945		
Iraq	21 dicembre	1945		
Irlanda	14 dicembre	1955	15 dicembre	2011
Islanda	19 novembre	1946		
Isole Marshall	13 settembre	1991		
Israele ¹	11 maggio	1949		
Italia	14 dicembre	1955		
Kazakistan	2 marzo	1992		
Kenya*	16 dicembre	1963	19 aprile	1965
Kirghizistan	2 marzo	1992		
Kuwait	14 maggio	1963		
Laos	14 dicembre	1955		
Lesotho*	17 ottobre	1966	6 settembre	2000
Lettonia	13 settembre	1991		
Libano	24 ottobre	1945		
Liberia*	2 novembre	1945	20 marzo	1952
Libia	14 dicembre	1955		
Liechtenstein*	29 marzo	1950	29 marzo	1950
Lituania	13 settembre	1991		
Lussemburgo*	24 ottobre	1945	15 settembre	1930
Macedonia ^a	8 aprile	1993		
Madagascar*	20 settembre	1960	2 luglio	1992
Malawi*	1° dicembre	1964	12 dicembre	1966
Malaysia	17 settembre	1957		
Maldive	21 settembre	1965		
Mali	28 settembre	1960		
Malta*	1° dicembre	1964	1° settembre	1983
Marocco	12 novembre	1956		
Mauritania	27 ottobre	1961		
Maurizio*	24 aprile	1968	23 settembre	1968
Messico*	7 novembre	1945	28 ottobre	1947
Micronesia	13 settembre	1991		
Moldova	2 marzo	1992		
Monaco	28 maggio	1993		
Mongolia	27 ottobre	1961		
Montenegro*	28 giugno	2006	25 aprile	1999
Mozambico	16 settembre	1975		

Stati partecipanti	Dal		Data del deposito dell'ultima dichiarazione di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria giusta l'art. 36 dello Statuto	
Myanmar	19 aprile	1948		
Namibia	23 aprile	1990		
Nauru*	29 gennaio	1988	29 gennaio	1988
Nepal	14 dicembre	1955		
Nicaragua*	24 ottobre	1945	24 aprile	1929
Niger	20 settembre	1960		
Nigeria*	7 ottobre	1960	30 aprile	1998
Norvegia*	27 novembre	1945	24 giugno	1996
Nuova Zelanda*	24 ottobre	1945	22 settembre	1977
Oman	7 ottobre	1971		
Paesi Bassi*	10 dicembre	1945	1° agosto	1956
Pakistan*	30 settembre	1947	13 settembre	1960
Palau	15 dicembre	1994		
Panama*	13 novembre	1945	25 ottobre	1921
Papua Nuova Guinea	10 ottobre	1975		
Paraguay*	24 ottobre	1945	25 settembre	1996
Perù*	31 ottobre	1945	7 luglio	2003
Polonia*	24 ottobre	1945	25 marzo	1996
Portogallo*	14 dicembre	1955	25 febbraio	2005
Qatar	21 settembre	1971		
Regno Unito* j	24 ottobre	1945	5 luglio	2004
Rep. Centrafricana	20 settembre	1960		
Repubblica Ceca	19 gennaio	1993		
Repubblica Dominicana*	24 ottobre	1945	30 settembre	1924
Romania	14 dicembre	1955		
Ruanda	18 settembre	1962		
Russia	24 ottobre	1945		
Saint Kitts e Nevis	23 settembre	1983		
Saint Lucia	18 settembre	1979		
Saint Vincent e Grenadine	16 settembre	1980		
Salomone, Isole	19 settembre	1978		
Samoa	15 dicembre	1976		
San Marino	2 marzo	1992		
Seicelle	21 settembre	1976		
Senegal*	28 settembre	1960	2 ottobre	1985
Serbia* d	1° novembre	2000	25 aprile	1999
Sierra Leone	27 settembre	1961		
Singapore	21 settembre	1965		
Siria	24 ottobre	1945		
Slovacchia*	19 gennaio	1993	28 maggio	2004
Slovenia ^a	22 maggio	1992		
Somalia*	20 settembre	1960	11 aprile	1963

Stati partecipanti	Dal		Data del deposito dell'ultima dichiarazione di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria giusta l'art. 36 dello Statuto	
Spagna*	14 dicembre	1955	29 ottobre	1990
Sri Lanka	14 dicembre	1955		
Stati Uniti ^k	24 ottobre	1945		
Sudafrica ^l	7 novembre	1945		
Sudan*	12 novembre	1956	2 gennaio	1958
Suriname*	4 dicembre	1975	31 agosto	1987
Svezia*	19 novembre	1946	6 aprile	1957
Svizzera*	28 luglio	1948	28 luglio	1948
Swaziland*	24 settembre	1968	26 maggio	1969
São Tomé e Príncipe	16 settembre	1975		
Tagikistan	2 marzo	1992		
Tanzania	26 aprile	1964		
Thailandia ^f	16 dicembre	1946		
Togo*	20 settembre	1960	24 ottobre	1979
Trinidad e Tobago	18 settembre	1962		
Tunisia	12 novembre	1956		
Turchia ^m	24 ottobre	1945		
Turkmenistan	2 marzo	1992		
Ucraina	24 ottobre	1945		
Uganda*	25 ottobre	1962	3 ottobre	1963
Ungheria*	14 dicembre	1955	22 ottobre	1992
Uruguay*	18 dicembre	1945	28 gennaio	1921
Uzbekistan	2 marzo	1992		
Vanuatu	15 settembre	1981		
Venezuela	15 novembre	1945		
Vietnam	20 settembre	1977		
Yemen ^e	30 settembre	1947		
Zambia	1° dicembre	1964		
Zimbabwe	25 agosto	1980		

* Riserve e dichiarazioni, nonché dichiarazioni previste dall'art. 36.

** Obiezioni

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, nonché le dichiarazioni previste dall'art. 36 dello Statuto non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Il 28 mag. 1999 i Governi di Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Slovenia e Macedonia hanno depositato una comunicazione concernente la dichiarazione prevista dall'art. 36 par. 2 fatta dalla Repubblica federale di Jugoslavia (oggi Serbia) il 25 apr. 1999.

^b Dal 20 giu. 1997 al 30 giu. 1997 lo Statuto era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 20 giu. 1997 lo Statuto è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.

Stati partecipanti	Dal	Data del deposito dell'ultima dichiarazione di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria giusta l'art. 36 dello Statuto
c	Dal 13 dic. 1999 al 19 dic. 1999 lo Statuto era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999 lo Statuto è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.	
d	Fino alla sua dissoluzione, la Repubblica federale socialista di Jugoslavia è stata uno dei membri originari delle Nazioni Unite secondo l'art. 3 dello Statuto (RS 0.120 , ratifica: 19.10.1945/entrata in vigore: 24.10.1945) e uno dei membri originari del presente Statuto (partecipazione: dal 24.10.1945). Il 4 feb. 2003 la Repubblica federale di Jugoslavia è diventata Serbia e Montenegro.	
e	22 mag. 1990: Unificazione della Repubblica araba dello Yemen e della Repubblica democratica popolare dello Yemen che diventano Repubblica dello Yemen.	
f	Le dichiarazioni di Bolivia, Brasile, Guatemala (non pubblicate nella RU) e Thailandia (RU 1959 288), limitate nel tempo, sono giunte a scadenza.	
g	Il 5 dic. 2001, il Governo colombiano ha notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite l'abrogazione della sua dichiarazione del 30 ott. 1937 (RU 1970 1337). L'abrogazione ha preso effetto il 5 dic. 2001.	
h	Il 10 gen. 1974, il Governo francese ha notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite l'abrogazione della sua dichiarazione del 20 mag. 1966 (RU 1970 1337). L'abrogazione ha preso effetto il 10 gen. 1974.	
i	La dichiarazione d'Israele del 17 ott. 1956 (RU 1959 285, 1984 977) è stata ritirata il 19 nov. 1985 con effetto dalla stessa data.	
j	Il Regno-Unito (RU 1970 1333) ha emendato la dichiarazione del 1° gen. 1969 con effetto il 5 lug. 2004.	
k	La dichiarazione degli Stati Uniti del 26 ago. 1946 (RU 1959 287, 1984 977) è stata ritirata il 7 ott. 1985 con effetto dal 7 apr. 1986.	
l	La dichiarazione dell'Unione Sudafricana del 12 set. 1955 (RU 1959 288) è stata revocata il 12 apr. 1967 con effetto immediato.	
m	La dichiarazione della Turchia (RU 1959 1019, 1970 1336), limitata nel tempo, è giunta a scadenza.	

Riserve e dichiarazioni, obiezioni e dichiarazioni previste dall'articolo 36

Svizzera¹⁰

Il Consiglio federale autorizzato da un decreto federale dell'Assemblea federale del 12 marzo 1948 ed entrato in vigore il 17 giugno 1948,

dichiara con la presente che la Confederazione riconosce come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto:

- a. l'interpretazione di un trattato;

¹⁰ RU **1948** 1007

- b. qualsivoglia questione di diritto internazionale;
- c. l'esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale;
- d. la natura e la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale.

La Confederazione sarà vincolata da questa dichiarazione che è fondata sull'articolo 36 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, durante un intervallo di tempo indeterminato, contando dal 28 luglio 1948, sino al decorso di un termine di 1 anno a contare dalla data della notificazione della disdetta.